RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-16/89 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. *Normativa comunitaria applicabile*

a) La *direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE,* relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1) dispone al suo art. 1, n. 1, che « allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali ». L'art. 8, n. 1, lett. b), di detta direttiva annovera tra le possibili misure di incoraggiamento gli « aiuti sotto forma di abbuono d'interessi per gli investimenti necessari per l'attuazione del piano di sviluppo ».

b) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856,* che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinare.

c) Le norme generali di applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857,* che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come successivamente modificato.

L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84 fissa il quantitativo di riferimento contemplato nel regolamento-base n. 856/84, cioè il quantitativo esente dal prelievo supplementare. Questo è in linea di principio pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore (formula A) oppure acquistato da un acquirente (formula B) nell'anno civile 1981, aumentati dell'1%. Tuttavia, conformemente all'art. 2, n. 2, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo.

Gli artt. 3, 4 e 4 bis del regolamento n. 857/84 consentono agli Stati membri di prendere in considerazione talune situazioni particolari ai fini della fissazione dei quantitativi di riferimento o dell'attribuzione di quantitativi di riferimento specifici o

* Lingua processuale: l'olandese.

supplementari. Occorre ricordare a questo proposito l'art. 3, n. 1, il quale è così formulato:

« Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1) I produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro:

— se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;

— se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l'anno in cui è stato ultimato il piano.

Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo ».

A norma dell'art. 5 del medesimo regolamento, « ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 4 possono essere concessi quantitativi supplementari di riferimento solo nei limiti del quantitativo garantito di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68. Detti quantitativi supplementari sono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell'ambito del suddetto quantitativo garantito ».

2. *Normativa olandese di attuazione del regime comunitario*

Il regime di prelievo supplementare sul latte è stato attuato nei Paesi Bassi con la « Beschikking superheffing » (decreto di attuazione del prelievo supplementare) del ministro dell'Agricoltura e della Pesca del 18 aprile 1984 (*Staatscourant* 1984, 79), successivamente modificato. Questo decreto opta per la formula A (formula produttore) ai sensi del citato regolamento del Consiglio n. 856/84 e fissa i quantitativi di riferimento dei produttori sulla base delle consegne da essi effettuate nel 1983, con la riserva tuttavia che, in determinate particolari circostanze enumerate in modo tassativo, può essere preso in considerazione un altro anno di riferimento. L'art. 11 di detto decreto è così formulato:

« 1. Chiunque abbia contratto obblighi d'investimento successivamente al 1° settembre 1981, ma anteriormente al 1° marzo 1984, può invocare le disposizioni del presente articolo e pretendere un quantitativo specifico, in deroga al quantitativo di cui all'art. 5, n. 1, o rispettivamente all'art. 5, n. 2. Tale diritto può essere esercitato anche quando un altro titolare di diritti reali sul fondo di cui trattasi abbia contratto simili obblighi.

2. Per obblighi d'investimento ai sensi del n. 1 si intendono obblighi di effettuare investimenti o obblighi contratti nell'ambito del Besluit landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden (decisione concernente le imprese agricole che presentano possibilità di sviluppo; Staatscourant 1974, 83 e 89), al fine dell'attuazione di un piano di sviluppo approvato:

a) sia per un importo di almeno 50 000 HFL destinato alla sostituzione di una parte delle poste esistenti per il bestiame o all'aumento del loro numero, operazione che deve riguardare almeno il 20% dell'azienda e che deve comportare la sostituzione o l'aggiunta di non meno di cinque poste su un totale di non più di sessanta;

b) sia per un importo di almeno 100 000 HFL destinato alla sostituzione di una parte delle poste esistenti o all'aumento del loro numero, operazione che deve riguardare almeno il 25% dell'azienda su un numero totale di poste superiore a sessanta.

S'intendono per " obblighi d'investimento " gli obblighi contratti per un importo pari al 90% almeno dell'importo di cui alla lett. a) o b), quando l'interessato può dimostrare di aver effettuato personalmente lavori per un valore che raggiunga almeno la differenza tra l'importo di cui alla lett. a) o, rispettivamente, alla lett. b) e l'importo per il quale gli obblighi sono stati contratti.

3. Per " poste " ai sensi del n. 2 si intendono i compartimenti costruiti nella stalla per le vacche da latte o le vacche da allevamento, nonché gli equipaggiamenti ad essi direttamente collegati, purché siano stati effettivamente messi in funzione dopo il 1° gennaio 1982.

4. Il quantitativo specifico di cui al n. 1 è pari al quantitativo fornito dall'interessato nel corso di un periodo di consegne di 52 settimane — corrispondente in pratica all'anno di calendario — anteriore all'assunzione degli impegni di cui al n. 1, nell'azienda in cui gli investimenti sono stati realizzati, maggiorato del numero di chilogrammi per i quali il diritto viene riconosciuto e che viene calcolato secondo la formula seguente: il numero totale di poste supplementari o di poste sostituite meno il numero di vacche da latte o da allevamento presenti nell'azienda durante l'anno che ha preceduto l'assunzione degli impegni se tale numero è superiore a quello delle poste esistenti prima dell'ampliamento diminuito del 20% di tale ampliamento, moltiplicato per 5 500, il tutto diminuito dell'8,65%, essendo inteso che:

a) quando la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 è avvenuta nel 1983, due terzi del quantitativo calcolato in base alla formula di cui sopra sono presi in considerazione, senza pregiudizio dell'art. 5, n. 1, o rispettivamente 2,

e che

b) quando la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 ha avuto luogo anteriormente al 1° aprile 1985, la metà di tale quantitativo viene presa in considerazione, senza pregiudizio dell'art. 5, n. 1 o rispettivamente 2;

(...) ».

3. *Controversia relativa alla causa principale*

La controversia relativa alla causa principale oppone il sig. G. Spronk, gestore di un'azienda agricola lattiero-casearia, abitante a Kamperveen (Paesi Bassi), al ministro olandese dell'Agricoltura e della Pesca. Al sig. Spronk veniva attribuito nel 1983, ai sensi della citata direttiva 72/159/CEE, un abbuono di interessi per la realizzazione di un piano di sviluppo. Nel 1984, in forza del-

l'art. 11 della citata Beschikking superheffing, otteneva un quantitativo specifico di latte esente dal prelievo, che era tuttavia inferiore alla produzione stimata nel piano di sviluppo.

Con lettera 1° aprile 1985, il ministro dell'Agricoltura e della Pesca comunicava al sig. Spronk che dichiarava infondato il reclamo da lui presentato contro la decisione con cui il direttore dell'agricoltura e dell'alimentazione della provincia di Overijssel aveva riconosciuto solo parzialmente i diritti del ricorrente ad un quantitativo specifico di latte da consegnare in esenzione dal prelievo ai sensi dell'art. 11 della Beschikking superheffing.

Il 1° maggio 1985, il sig. Spronk ricorreva contro la predetta decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, cui chiedeva di annullare la decisione impugnata e di condannare il convenuto a riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere, sulla base della domanda da lui presentata, un quantitativo specifico di latte da consegnare in esenzione dal prelievo.

A sostegno delle sue conclusioni, il sig. Spronk deduce in sostanza che la normativa olandese emanata per l'attuazione del regime di prelievo supplementare è incompatibile con le norme comunitarie sulla concessione di un abbuono di interessi alle aziende in grado di svilupparsi, in particolare con la direttiva 72/159/CEE. Infatti, da una parte, gli viene accordato un abbuono di interessi sulla base delle norme sopra citate, ai fini della realizzazione di un piano di sviluppo che è stato approvato e nel quale egli si è impegnato a realizzare una determinata produzione, ma, d'altra parte, la normativa olandese gli toglie la possibilità di raggiungere la produzione lattiera prevista nel piano.

Di fronte a questa tesi, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 vada inteso ed interpretato nel senso che tale disposizione si limita ad instaurare, per gli Stati membri, la facoltà di tener conto, all'atto della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, della situazione di produttori che, nell'ambito della direttiva 72/159/CEE, hanno presentato un piano di sviluppo della produzione lattiero-casearia anteriormente al 1° marzo 1984, dato che ciascuno Stato membro interessato è completamente libero di valutare se, e in caso affermativo in quale misura, farà uso di tale facoltà.

2) In caso di soluzione negativa alla prima questione e nel caso in cui si debba partire dal principio che gli Stati membri sono comunque obbligati a tener conto della situazione dei produttori di cui alla questione 1 all'atto della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, se la portata e la natura di tale obbligo, che derivano da un'esatta applicazione di tale disposizione, possano essere precisati.

3) Se l'art. 3, n. 1, del regolamento diverse volte menzionato, così come sarà stato interpretato dalla Corte nella so-

luzione che essa darà alle questioni 1 e 2, consenta ad uno Stato membro di adottare, per produttori che hanno contratto obblighi d'investimento, una disciplina del tipo descritto nella motivazione della presente ordinanza di rinvio, anche se le restrizioni e condizioni contenute in tale disciplina hanno come conseguenza che nessun quantitativo specifico di riferimento viene attribuito ad un certo numero dei produttori considerati nella questione n. 1 o quantomeno viene loro attribuito un quantitativo specifico di riferimento inferiore — nella fattispecie notevolmente inferiore — al quantitativo indicato nel piano».

4. *Procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte il governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, il governo francese, rappresentato dalla sig. ra Edwige Belliard, in qualità di agente, e dal sig. Géraud de Bergues, in qualità di agente supplente, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, il sig. Robert Caspar Fischer, in qualità di agente.

Il 21 febbraio 1990, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II. Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sulla prima questione*

Tutti i partecipanti al procedimento che hanno presentato osservazioni scritte concordano nel sostenere che l'art. 3, n 1, del regolamento n. 857/84 non impone agli Stati membri un obbligo incondizionato di attribuire un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che, ai sensi della direttiva 72/159/CEE, hanno depositato un piano di sviluppo della produzione lattiera anteriormente al 1° marzo 1984.

a) Il *governo dei Paesi Bassi* ritiene che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assegnare un quantitativo specifico di riferimento nei casi descritti in detto articolo, e che rientra nel suo potere discrezionale decidere se e in qual modo fare uso di tale facoltà.

Infatti, l'espressione « possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro » fa riferimento ad una facoltà attribuita allo Stato membro senza tuttavia implicare un obbligo. Questa interpretazione s'impone a più forte ragione per il fatto che l'art. 3, n. 1, sancisce inoltre la possibilità di prendere in considerazione anche gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo, qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni.

Il governo dei Paesi Bassi sottolinea come dal terzo « considerando » del regolamento n. 857/84 emerga che il Consiglio ha ritenuto necessario « consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare

di alcuni produttori e di costituire a tal fine, se del caso, una riserva nell'ambito del suddetto quantitativo garantito (...) ». Questa riserva nazionale deve essere fissata entro il quantitativo garantito dello Stato membro, e gli Stati membri possono prendere in considerazione le situazioni particolari descritte nell'art. 3 di detto regolamento solo entro i limiti dei quantitativi a tal fine disponibili.

A parere del governo dei Paesi Bassi, ne consegue che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 conferisce agli Stati membri la facoltà di prendere in considerazione un certo numero di situazioni particolari, enumerate in modo tassativo. Dalla natura e dalla portata di questa facoltà emerge che spetta allo Stato membro valutare se, e in caso affermativo, in che modo verrà fatto uso di detta facoltà, tenuto conto del margine a tale effetto disponibile nell'ambito della riserva nazionale.

b) Il *governo francese* considera che la prima questione mira, da una parte, ad accertare se vi sia per gli Stati membri una facoltà oppure un obbligo di tener conto, quando si determinano i quantitativi di riferimento individuali, della situazione dei produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE e, dall'altra, a chiarire se gli Stati membri dispongano di un margine di valutazione discrezionale per l'attuazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84.

A parere del governo francese, emerge dalla formulazione stessa dell'art. 3, n. 1 (« possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro ») che detta attribuzione non costituisce un diritto per gli interessati, ma una mera facoltà rimessa agli Stati membri. Anche se si dovesse accogliere l'interpretazione contraria, non è possibile ad ogni modo trovare, nelle disposizioni di questo articolo, un vero e proprio obbligo di risultato circa l'integrale raggiungimento degli obiettivi contemplati nel piano di sviluppo, dal momento che la formula impiegata (« un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto ») non implica né il calcolo del quantitativo specifico di riferimento su base individuale, né la determinazione di un certo livello di appagamento dei bisogni da parte della normativa comunitaria.

Anzi, a parere del governo francese, la ratio dell'art. 3, n. 1, non impone agli Stati membri un trattamento particolare dei produttori che hanno sottoscritto piani di sviluppo. Inoltre, questa disposizione non enuncia le condizioni e le forme specifiche che la sua attuazione dovrebbe assumere, in particolare per quanto riguarda lo stadio di realizzazione dei piani sottoscritti dai produttori. Ne consegue che, quando gli Stati membri abbiano deciso di fare uso della facoltà loro concessa dall'art. 3, n. 1, possono essi stessi stabilire in che modo daranno in seguito attuazione al predetto articolo.

Il governo francese precisa tuttavia che l'assenza di un obbligo di risultato per quanto riguarda l'integrale realizzazione degli obiettivi contemplati nei piani di sviluppo non può dispensare gli Stati membri dal prevedere criteri obiettivi di ripartizione né li libera da un obbligo di fare che consiste nello stabilire, entro il limite dei quantitativi di riferimento esentati, il rapporto più stretto possibile tra i quantitativi supplementari di riferimento attribuiti e gli obiettivi di ciascun piano di sviluppo.

In conclusione, il governo francese suggerisce alla Corte di risolvere la prima questione nel senso che, da un lato, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 prevede una semplice facoltà, per gli Stati membri, di tener

conto, in occasione della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, della situazione dei produttori titolari di un piano di sviluppo e che, dall'altro, nel servirsi di questa facoltà, gli Stati membri sono vincolati da un obbligo di mezzo in quanto devono cercare di stabilire il rapporto più stretto possibile tra i quantitativi supplementari di riferimento attribuiti e gli obiettivi di ciascun piano di sviluppo, senza tuttavia essere tenuti a soddisfare, sino ad un certo livello, i bisogni di ciascun titolare.

c) La *Commissione* ritiene che il testo dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 non offra alcun sostegno all'interpretazione secondo cui detta disposizione obbliga sic et simpliciter gli Stati membri ad attribuire un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che nell'ambito della direttiva 72/159/CEE hanno presentato un piano di sviluppo della produzione lattiera anteriormente al 1° marzo 1984.

Infatti, la formulazione prescelta — « i produttori (...) possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro (...) » — non indica in modo inequivocabile un obbligo incondizionato dello Stato membro interessato. Questa tesi è ulteriormente corroborata dal confronto di questa disposizione con quella contenuta nel n. 3, che enuncia invece un obbligo manifesto [« i produttori (...) ottengono, su loro richiesta (...) »]. Per altro, il terzo « considerando » del regolamento n. 857/84 precisa che è opportuno « consentire » agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori.

A parere della Commissione, quanto precede non significa tuttavia che gli Stati membri non siano neppure obbligati a tener conto della situazione particolare di questa categoria allorché decidono se fare uso o meno della loro facoltà a beneficio di questi produttori. Infatti, l'art. 3, nella parte introduttiva comune ai suoi diversi paragrafi, stabilisce che ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 2 « sono prese in considerazione » alcune situazioni particolari ai sensi delle successive disposizioni. Gli Stati membri sono pertanto obbligati a tener conto delle situazioni particolari dei produttori di cui ai punti 1, 2 e 3, ma sono liberi di valutare se avvalersi o no della loro facoltà di attribuire quantitativi specifici di riferimento.

In conclusione, la Commissione suggerisce di risolvere la prima questione come segue:

« L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 consente agli Stati membri di attribuire un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che hanno presentato anteriormente al 1° marzo 1984 un piano di sviluppo della produzione lattiero-casearia nell'ambito della direttiva 72/159/CEE e obbliga gli Stati membri, qualora decidano se fare uso o no di detta facoltà e, in caso affermativo, in quale misura, a tener conto della situazione particolare nella quale si trovano detti produttori ».

2. *Sulla seconda questione*

Il governo dei Paesi Bassi considera in sostanza che i produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE non possono aspettarsi di poter realizzare una determinata produzione. La Commissione sottolinea l'ampio potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono quando si tratta di dare attuazione all'art. 3, n. 1, del regolamento

n. 857/84. Il governo francese non ha preso posizione su questo punto.

a) Il *governo dei Paesi Bassi* ricorda che, in forza della direttiva 72/159/CEE, un piano di sviluppo deve dimostrare che la sua realizzazione consentirà all'azienda agricola in via di ammodernamento di raggiungere un determinato reddito minimo per unità di lavoro umano (art. 4). Ove sia stata soddisfatta questa condizione, le pubbliche autorità potranno concedere un aiuto all'investimento sotto forma di garanzia, di messa a disposizione, in via prioritaria, di terre o di abbuono di interessi (art. 8). Tuttavia è il produttore stesso che decide, liberamente, se vuole procedere ad investimenti e se intende, a tal fine, fruire del regime comunitario d'incoraggiamento attuato dallo Stato membro. Dalla procedura seguita, come anche dalle condizioni fissate in questo contesto, emerge che gli impegni del produttore non sono orientati verso la realizzazione di una determinata produzione, ma unicamente verso l'esecuzione, durante un periodo determinato, degli investimenti che ne costituiscono il presupposto.

A parere del governo dei Paesi Bassi, i produttori non possono fare affidamento sul fatto che, per la durata dell'abbuono degli interessi (in linea di principio quindici anni), tutte le condizioni restino invariate. Lasciando da parte altre condizioni del mercato, essi devono tener conto della modifica delle regole relative alla politica di mercato o alla politica strutturale. Ciò significa che i produttori che hanno realizzato un piano di sviluppo non sono stati messi al riparo da successive misure di limitazione della produzione e possono pertanto dover affrontare, anche essi, riduzioni risultanti dal sistema di prelievo supplementare.

Secondo il governo dei Paesi Bassi ne consegue che taluni fattori, come la quota totale disponibile, le domande di quantitativi supplementari, le dimensioni della riserva e la percentuale di utilizzo della quota entrano in considerazione ai fini della determinazione della attribuzione. Pertanto, entro i limiti molto ristretti della quota nazionale debbono essere valutate le numerose domande di quantitativi supplementari che, sommate, supererebbero ampiamente la riserva disponibile.

b) La *Commissione* rileva che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 conferisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale nell'esercizio della facoltà contemplata da questa disposizione. Poiché, tuttavia, si tratta di un potere delegato nel contesto della politica agricola comune, gli Stati membri debbono, quando adottano le loro decisioni, agire in armonia con tale politica comunitaria e con il diritto comunitario. Essi, più particolarmente, devono lasciarsi guidare dalla finalità della facoltà prevista nella predetta norma e dall'obiettivo perseguito con il prelievo supplementare, che consiste nel controllare la crescita della produzione lattiero-casearia pur favorendo i necessari cambiamenti e adattamenti strutturali.

A parere della Commissione, questa ampia libertà di valutazione degli Stati membri è strettamente legata alle ampie responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la politica comune delle strutture agricole in generale e l'attuazione della direttiva 72/159/CEE in particolare.

Secondo la Commissione, ne consegue che il giudice può vagliare solo in modo limitato, alla luce del diritto comunitario, l'esercizio della facoltà conferita dall'art. 3, n. 1,

perché gli Stati membri godono in proposito di un'ampia libertà di valutazione e di scelta nella gestione. Per questi motivi, il sindacato di diritto comunitario verterà principalmente, da un lato, sul rispetto delle condizioni cui è subordinata l'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento e, dall'altro, sul rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, di proporzionalità, di legittimo affidamento, nonché del principio secondo cui non deve sussistere eccesso o sviamento di potere.

Concludendo, la Commissione suggerisce di risolvere la seconda questione come segue:

« Nel valutare se uno Stato membro abbia adottato la propria decisione di fare uso della facoltà delegata, di cui alla questione sub 1), conformemente al diritto comunitario, il giudice deve controllare questa decisione con riferimento alla disposizione contemplata nella questione sub 1) e altresì, tenuto conto della grande libertà di valutazione contemplata da detta disposizione, con riferimento ai principi generali del diritto comunitario ed in particolare ai principi di parità, di non discriminazione tra produttori, di proporzionalità, di legittimo affidamento ed al principio secondo cui non deve sussistere sviamento di potere ».

3. *Sulla terza questione*

Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione concordano nel sostenere che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 non osta ad una normativa nazionale del tipo di quella considerata nella terza questione. Il governo francese non ha preso posizione su questo punto.

a) Il *governo dei Paesi Bassi* ricorda che l'art. 11 della Beschikking superheffing non distingue a seconda che l'operatore abbia effettuato investimenti sulla base di un piano di sviluppo, oppure no. La possibilità di prendere in considerazione produttori che hanno effettuato investimenti senza un piano di sviluppo è esplicitamente menzionata nell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 ed è soggetta alla condizione che lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni.

Il governo dei Paesi Bassi precisa poi che in virtù dell'art. 11 della Beschikking superheffing, gli impegni di investimento assunti il 1° settembre 1981 o prima di questa data non vengono in considerazione. La ragione d'essere di questa disposizione è che, qualora siano stati assunti impegni di investimento in data anteriore al 1° settembre 1981, il produttore ha avuto tempo sufficiente per effettuare gli investimenti prima dell'anno di riferimento 1983, cosicché nel 1983 la capacità delle stalle poteva essere interamente sfruttata.

Per quanto riguarda l'obbligo di investire determinati importi minimi in poste per vacche da latte o per vacche da allevamento, il governo dei Paesi Bassi sottolinea che l'art. 11 della Beschikking superheffing è stato concepito per gli operatori che hanno effettuato uno sforzo finanziario di una certa portata minima e che, in seguito al prelievo supplementare, rischiavano di non poter più rispettare i loro impegni di investimento. Gli investimenti relativi ad attrezzature diverse da quelle aventi un legame diretto con le poste per le vacche non sono rilevanti, poiché solo gli investimenti per dette poste non possono essere sfruttati in altro modo che servendosene per la produzione lattiero-casearia.

L'obbligo di aumentare il numero delle poste destinate a vacche da latte o da allevamento fino ad una certa percentuale minima del totale delle poste nell'azienda interessata emerge dal fatto che solo gli investimenti orientati verso un ampliamento strutturale e che presentano una certa importanza sono presi in considerazione ai fini del provvedimento specifico di cui all'art. 11. Per contro, nel caso in cui siano stati realizzati ampliamenti entro percentuali inferiori, la produzione del 1983 può essere considerata come rappresentativa della produzione normale dell'azienda interessata dopo l'ampliamento.

A proposito della riduzione del 20% del numero di poste che l'ampliamento comporta, il governo dei Paesi Bassi precisa che essa è dovuta alla necessità di congelare la produzione al livello del 1983 e al volume per forza di cose ristretto della riserva nazionale, fissata all'interno della quota nazionale, che ha costretto le autorità dei Paesi Bassi ad adottare una politica restrittiva nell'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari.

Per quanto riguarda il quantitativo forfettario di latte di 5 500 kg, assegnato per ogni posta ottenuta da un ampliamento, si deve sottolineare, secondo il governo dei Paesi Bassi che, nel caso di aziende in sviluppo, la produzione media futura può essere solo frutto di una stima e che l'operatore non ha alcun obbligo di realizzare la produzione stimata. Nel caso di aziende che hanno effettuato investimenti senza un piano, è perfino impossibile fissare una produzione media futura.

La disposizione, secondo la quale l'attribuzione di un quantitativo specifico esente da prelievo è graduata in funzione del momento in cui le poste ottenute dall'ampliamento sono state effettivamente messe in funzione, parte dall'idea che nel corso del primo esercizio di produzione lattiero-casearia successivo all'ampliamento non sono ancora effettivamente utilizzate tutte le poste.

In conclusione, il governo dei Paesi Bassi ritiene che alla terza questione vada data una soluzione nel senso che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 autorizza una normativa nazionale del tipo di quella considerata nel caso di specie, considerata la facoltà ivi prevista per lo Stato membro e la necessità, qualora venga fatto uso di detta facoltà per talune situazioni particolari, di restare entro i limiti della riserva nazionale.

b) La *Commissione* considera che rientra nella competenza degli Stati membri stabilire in quale misura e con riserva di quali restrizioni e limiti verrà tenuto conto della situazione particolare di coloro che hanno effettuato investimenti sulla base di un piano di sviluppo. Infatti, gli Stati membri sono autorizzati, senza esservi obbligati, ad applicare un coefficiente riduttore generale espresso in percentuale rispetto al quantitativo di riferimento calcolato per il 1982 o per il 1983 per creare così una riserva nazionale che consenta ad uno Stato membro di attribuire quantitativi specifici esonerati dal prelievo a taluni produttori che si trovano in una particolare situazione.

Secondo la Commissione, questa riserva nazionale per i quantitativi specifici di riferimento, che possono essere attribuiti, deve essere alimentata essenzialmente da una riduzione dei quantitativi generali di riferimento validi per tutti i produttori. Per questo motivo ciascun Stato membro interessato deve, all'occasione, valutare gli interessi dei

produttori « normali » e quelli di coloro che si trovino in una delle situazioni particolari menzionate negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84.

Questo esame comparativo degli interessi, che deve tener conto degli obiettivi del prelievo supplementare, può portare al risultato che nessuno dei produttori che hanno presentato un piano di sviluppo riceva un quantitativo di riferimento corrispondente al volume della produzione prevista nel piano considerato.

La Commissione aggiunge che non si vede neppure perché dovrebbe essere di per sé in contrasto col diritto comunitario fare una distinzione, al momento dell'attribuzione di quantitativi specifici di riferimento a produttori che hanno presentato un piano di sviluppo, in base all'anno nel corso del quale questo piano è stato eseguito. Non sembra neppure, aprioristicamente, in contrasto col diritto comunitario il fatto che questo esame degli interessi considerati possa far sì a che taluni produttori che hanno presentato piani di sviluppo non ottengano nessun quantitativo specifico di riferimento.

In conclusione, la Commissione suggerisce di dare alla terza questione la seguente soluzione:

« Qualora uno Stato membro adotti per produttori che hanno contratto obblighi d'investimento una disciplina del tipo descritto nella terza questione e qualora le restrizioni e le condizioni contenute in tale disciplina abbiano come conseguenza che nessun quantitativo specifico di riferimento venga attribuito ad un certo numero di produttori considerati nella questione sub 1) o quanto meno che il quantitativo specifico di riferimento loro attribuito sia inferiore — nel caso di specie notevolmente inferiore — alla quantità indicata nel piano, questa conseguenza, di per sé considerata e senza pregiudizio per la soluzione della questione sub 2), non implica che detta disciplina debba necessariamente essere in contrasto col diritto comunitario ».

M. Zuleeg
giudice relatore